

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.

TESTO VIGENTE

PARTE I/A – LE ASSEMBLEE

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.

- a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico;
- b) in via amministrativa, alla fine di ogni stagione sportiva, per l'approvazione del bilancio di esercizio di esercizio annuale nonché per l'esame e la discussione della relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 15 giorni prima della data fissata per le stesse.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D..

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

NUOVO TESTO PROPOSTO

PARTE I/A – LE ASSEMBLEE

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.

- a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico;
- b) in via amministrativa, alla fine di ogni stagione sportiva, per l'approvazione del bilancio di esercizio di esercizio annuale nonché per l'esame e la discussione della relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di **7** giorni prima della data fissata per le stesse.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D..

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea della L.N.D.:

- a) elegge, per il quadriennio olimpico:
- 1) il Presidente della L.N.D.;
 - 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
 - 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
 - 4) i 5 Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di 2 Consiglieri per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza, fatta eccezione dell'area di appartenenza del Vice Presidente Vicario eletto, la quale esprimerà un solo altro Consigliere Federale in aggiunta al Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
 - 5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
- b) designa:
- 1) il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente Federale;
 - 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Federale;
 - 3) il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente della Corte Federale;
 - 4) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Risulterà designato, alle cariche di cui sopra, il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali ~~eletti~~ in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea della L.N.D.:

- a) elegge, per il quadriennio olimpico:
- 1) il Presidente della L.N.D.;
 - 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
 - 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
 - 4) i **3** Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di **1 Consigliere** per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza. ~~fatta eccezione dell'area di appartenenza del Vice Presidente Vicario eletto, la quale esprimerà un solo altro Consigliere Federale in aggiunta al Vice Presidente Vicario della L.N.D.;~~
 - 5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

- b) designa:
- 1) il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente Federale;
 - ~~2) il candidato alla carica di Vice Presidente Federale;~~
 - ~~3) il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente della Corte Federale;~~
 - 2) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Risulterà designato, alle cariche di cui sopra, il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

- c) prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all'elezione dei Delegati assembleari;
- d) approva il bilancio di esercizio annuale e discute la relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Le votazioni di cui alle lettere a) e b) avvengono con voto palese per alzata di mano, o per scrutinio segreto.

Art. 4 – Procedure

- Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.
- L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.
- Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione.
Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.
- Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

- c) prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all'elezione dei Delegati assembleari;
- d) approva il bilancio di esercizio annuale e discute la relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le votazioni di cui alle lettere a) e b) avvengono con voto palese per alzata di mano, o per scrutinio segreto.

Art. 4 – Procedure

- Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.
- L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.
- Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione.
Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.
- Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI

Art. 5 – Convocazione

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, dei Comitati e delle Divisioni, sono convocate dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 16 giorni prima della data fissata.

Sono altresì convocate quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

- Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto.
- Partecipano, altresì, all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:
 - i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
 - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
 - i Presidenti dei Comitati Provinciali o Locali;
 - i Delegati delle Società non aventi diritto al voto;
 - i Delegati delle Divisioni.

Hanno diritto al voto le Società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi.

Le Società dei Comitati Regionali possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto, mentre quelle del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile ne possono ricevere due.

PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI

Art. 5 – Convocazione

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, dei Comitati e delle Divisioni, sono convocate dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 7 giorni prima della data fissata.

Sono altresì convocate quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 4 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

- Partecipano all'Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive Società aventi diritto al voto.
- Partecipano, altresì, all'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:
 - i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
 - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
 - i Presidenti dei Comitati Provinciali o Locali;
 - i Delegati delle Società non aventi diritto al voto;
 - i Delegati delle Divisioni.

Hanno diritto al voto le Società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi.

Le Società dei Comitati Regionali possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto, mentre quelle del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile ne possono ricevere due.

Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione dei rappresentanti legali delle Società deleganti.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.
- Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:

- a) eleggono, per il quadriennio olimpico
 - 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni;
 - 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
 - 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
 - 4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati di spettanza del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

Le Società partecipanti all'Assemblea sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione dei rappresentanti legali delle Società deleganti.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.
- Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:

- a) eleggono, per il quadriennio olimpico
 - 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni;
 - 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
 - 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
 - 4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati di spettanza del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n.12 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 6 Delegati per il Comitato Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 1 Delegati per la Divisione Calcio Femminile

b) indicano:

- 1) i candidati alla carica di Presidente Federale;
- 2) i candidati alla carica di Vice Presidente Federale.

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n.12 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 1 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 6 Delegati per il Comitato Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 1 Delegati per la Divisione Calcio Femminile

b) indicano:

- 1) i candidati alla carica di Presidente Federale;
- ~~2) i candidati alla carica di Vice Presidente Federale.~~

c) designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale;
- 4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

Le Assemblee delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.

L'Assemblea del Comitato Interregionale può esprimere una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D. indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo della Lega, dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., riunite in appositi Collegi di garanzia elettorale.

c) designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale;
- 4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

Le Assemblee delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono esprimere una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D. ~~e di Consigliere Federale indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.~~

L'Assemblea del Comitato Interregionale può esprimere una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D. indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo della Lega, dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., riunite in appositi Collegi di garanzia elettorale.

PARTE II – FORMALITA' – NORME GENERALI

Art. 8 – Candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all'articolo 26, dello Statuto Federale, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni della L.N.D.:
- c) Vice Presidenza della L.N.D e Consiglieri Federali: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza
- d) Collegio Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere, per le candidature che precedono, con esclusione di quelle riguardanti la carica di Consigliere Federale, non più di una designazione.

Per la candidatura a Consigliere Federale ogni Comitato Regionale può presentare non più di due designazioni per i candidati della propria area di appartenenza.

Ogni Divisione può presentare una designazione a favore dei candidati alla carica di Consigliere Federale indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.

PARTE II – FORMALITA' – NORME GENERALI

Art. 8 – Candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all'articolo 26, dello Statuto Federale, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni
- b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni della L.N.D.:
- c) Vice Presidenza della L.N.D ~~e Consiglieri Federali~~: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza
- d) **Consiglieri Federali: designazione da parte di almeno 3 Comitati dell'area di appartenenza.**
- e) Collegio Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e Divisioni

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere, ~~per le candidature che precedono, con esclusione di quelle riguardanti la carica di Consigliere Federale,~~ non più di una designazione **per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. ed a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.** Per la candidatura a Consigliere Federale ogni Comitato Regionale può presentare non più di ~~due~~ **una designazione** per i candidati della propria area di appartenenza.

~~Ogni Divisione può presentare una designazione a favore dei candidati alla carica di Consigliere Federale indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza.~~

- e) Presidenza del Comitato Interregionale e delle Divisioni; Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale e delle Divisioni: designazione da parte di almeno il 5% delle Società di appartenenza aventi diritto al voto
- f) Presidenza dei Comitati Regionali, Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali: designazione da parte di almeno il 5% delle Società di appartenenza aventi diritto al voto
- g) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 10 Società di appartenenza aventi diritto di voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., con quella di Delegato assembleare.

- f) Presidenza del Comitato Interregionale e delle Divisioni; Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale e delle Divisioni: designazione da parte di almeno il 5% delle Società di appartenenza aventi diritto al voto;
- g) Presidenza dei Comitati Regionali, Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati Regionali: designazione da parte di almeno il 5% delle Società di appartenenza aventi diritto al voto
- h) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 10 Società di appartenenza aventi diritto di voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., con quella di Delegato assembleare, **per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società.**

Art. 9 – Presentazione delle candidature

- Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.
- Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva.
- La Commissione Disciplinare della L.N.D. e, per le elezioni dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., le competenti Commissioni Disciplinari, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo della Lega, dalla Commissione Disciplinare della L.N.D, ne verificano l'ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di tre giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature.
- Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte Federale entro il termine di 48 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni.

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Le operazioni di votazione per le elezioni e le designazioni avvengono con voto palese per alzata di mano o per scrutinio segreto, che può comunque essere richiesto da ciascun candidato in relazione alla carica per cui concorre. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

- Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.
- Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva.
- La Commissione Disciplinare della L.N.D. e, per le elezioni dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., le competenti Commissioni Disciplinari, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale, o su delibera motivata del Consiglio Direttivo della Lega, dalla Commissione Disciplinare della L.N.D, ne verificano l'ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di tre giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature.
- Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte Federale entro il termine di 48 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni.

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Le operazioni di votazione per le elezioni e le designazioni avvengono con voto palese per alzata di mano o per scrutinio segreto, che può comunque essere richiesto da ciascun candidato in relazione alla carica per cui concorre. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

- Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti.
- Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.
- Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi.
- Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti.
- Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale.
- Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.
- Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee.
- Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

- Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti.
- Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.
- Risulterà eletto il candidato che, all'esito del ballottaggio, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi.
- Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti.
- Per l'elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di competenza territoriale.
- Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.
- Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee.
- Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

- La perdita dei requisiti o la sopravvenienza delle cause di incompatibilità previsti dall'articolo 26 dello Statuto Federale comportano l'immediata decadenza dalla carica deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. o, per la Presidenza di Lega, dal Consiglio Federale.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti dirigenti supplenti, si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

- La perdita dei requisiti o la sopravvenienza delle cause di incompatibilità previsti dall'articolo 26 dello Statuto Federale comportano l'immediata decadenza dalla carica deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. o, per la Presidenza di Lega, dal Consiglio Federale.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti dirigenti supplenti, si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

NORMA TRANSITORIA

Al solo fine del completamento del percorso elettorale relativo alla prima Assemblea Straordinaria Federale Elettiva, che si terrà a conclusione della gestione commissariale della F.I.G.C., le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono essere effettuate almeno entro il giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della corrispondente Assemblea della L.N.D.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore a decorrere dall'11 Ottobre 2004, data del rilascio del prescritto parere favorevole di conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, dello Statuto Federale.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore a decorrere **dal 5 Marzo 2007**, data del rilascio del prescritto parere favorevole di conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, dello Statuto Federale.